



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA  
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI I

*Roma,*

ASSALCO  
[assalco@assalco.it](mailto:assalco@assalco.it)

FEDERBIO  
[info@federbio.it](mailto:info@federbio.it)

**Oggetto:** “Norma nazionale per la produzione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura di alimenti biologici per animali da compagnia”. Richieste di chiarimento.

Si fa riferimento alla nota del 4 maggio u.s. con la quale codeste Associazioni hanno chiesto congiuntamente chiarimenti circa alcuni aspetti contenuti nella nota Mipaaf prot. n. DGPQAI 0062392 del 18 settembre 2015 ed in particolare:

- le specifiche di utilizzo degli additivi nella produzione del pet-food biologico ai sensi della nota DG PQAI 0062392 del 18/09/2015;
- la possibilità dell'utilizzo del termine “biologico” nell'etichettatura dei mangimi per animali da compagnia contenenti prodotti derivanti da attività di pesca sostenibile in percentuale superiore al 5%.

In riferimento al primo quesito si precisa che, nella produzione di pet-food biologico, per gli additivi e gli ausiliari di fabbricazione di cui all'Allegato VIII del Reg. CE n. 889/2008 non si applicano le “condizioni specifiche” riportate nell'ultima colonna a destra dell'allegato medesimo relativo all'alimentazione umana, bensì le disposizioni d'uso contenute nel Reg. n. 1831/2003 per la relativa specie di destinazione (cane, gatto, uccelli ornamentali ecc.).

Per quanto riguarda il secondo quesito si precisa che per i mangimi trasformati a base di prodotti della caccia o della pesca, in analogia agli alimenti trasformati a base di tali prodotti, si applica quanto previsto all'art. 23, comma 4, lettera c) del Reg. CE n. 834/2007 che consente l'utilizzo dell'inserimento del termine “biologico” nell'elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita del prodotto (ad esempio: marchio *XXX linea bio al pesce per gatti*) a condizione che il principale ingrediente sia un prodotto della caccia e della pesca e che siano contenuti altri ingredienti di origine agricola biologici.

Il termine “biologico” non deve essere utilizzato nella “denominazione di vendita” (ad esempio: *alimento biologico per gatto al pesce*) o relativamente al prodotto della caccia o della pesca (ad esempio: *alimento per gatto al pesce biologico*) e l'elenco degli ingredienti deve indicare gli ingredienti di origine agricola biologici.

IL DIRETTORE GENERALE  
Francesco Saverio Abate  
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)